

IMPORTAZIONE E TRANSITO DI EQUIDI

Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi da Paesi Terzi sono stabilite nella [Direttiva 90/426/CEE](#) del Consiglio.

Tale Direttiva fornisce le seguenti **definizioni**:

Equidi: animali domestici o selvatici della specie equina, vale a dire i cavalli, asini, compresi asini selvatici e zebre e gli animali derivati dall'incrocio di tali specie.

Per quanto concerne le categorie di equidi:

- **Equide registrato**: qualsiasi equide registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva [90/427/CEE](#), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra competente autorità del paese di origine dell'equide, la quale tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide o da qualsiasi associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse;

- **Equidi da macello**, gli equidi destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;

- **Equidi da riproduzione e produzione**: equidi che non sono definiti come gli equidi registrati e di equidi da macello.

IMPORTAZIONE

L'elenco dei Paesi terzi autorizzati ad esportare le diverse categorie di equidi nel territorio UE è stabilito con Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) ; all'allegato (u.m. [Decisione 2009/624/CE](#)) a tale decisione ogni Paese Terzo o sua parte vengono assegnati ad un gruppo sanitario (colonna 5) al fine di utilizzare i certificati sanitari stabiliti nelle decisioni che stabiliscono i requisiti sanitari per le specifiche tipologie di equidi in importazione.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PM	Saint-Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	G	—	—	X	—	X	X	X	X	X	
PY	Paraguay	PY-0	Tutto il paese	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QA	Qatar	QA-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	—	

La presenza del segno "X" nella colonna indica che la importazione di quella tipologia di animale è autorizzata; il segno "-" indica che l'importazione non è autorizzata.

Le colonne da 1 a 4 identificano e delimitano il territorio del Paese Terzo;

La colonna 5 assegna il Paese al **gruppo sanitario** (nello stralcio sopra riportato, S. Pierre appartiene al gruppo sanitario G, il Paraguay al gruppo D ed il Qatar al gruppo E);

La colonna 6 è relativa alla possibilità di introdurre in UE, dal Paese Terzo, **cavalli registrati per un periodo inferiore ai 90 giorni (ammissione temporanea)**;

La colonna 7 è relativa alla possibilità di **reintrodurre in UE**, dal Paese Terzo, cavalli registrati esportati temporaneamente

La colonna 8 è relativa alla possibilità di introdurre in UE, dal Paese Terzo, **cavalli registrati**;

La colonna 9 è relativa alla possibilità di importare dal Paese Terzo **equidi da macello**;

La colonna 10 riguarda l'importazione di **equidi registrati** e di **equidi da riproduzione e produzione**.

Le colonne da 11 a 14 riguardano la possibilità d'importazione di materiale genetico di equidi;

La colonna 16 indica la presenza di condizioni specifiche e/o garanzie supplementari. (per esempio, per le importazioni dal Sud Africa, vedi [decisione 2008/698/CE](#))

Le importazioni possono essere di tre diversi tipi e le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria sono stabiliti come segue:

(i) ammissione temporanea per meno di 90 giorni, di cavalli registrati, disciplinata da decisione [92/260/CEE](#);

(ii) reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, di norma 30 giorni, verso paesi terzi, disciplinata da decisione [93/195/CEE](#);

(iii) importazione di

- Equidi destinati alla macellazione, rispettivamente con o senza passare attraverso un centro di smistamento disciplinata da decisione [93/196/CEE](#), e

- equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione disciplinata da decisione [93/197/CEE](#).

Le condizioni d'importazione sono basate sulla indennità del paese da peste equina ,encefalomielite equina venezuelana, morva e durina. In caso di stomatite vescicolare e arterite virale equina l'indennità del paese terzo può essere sostituita da assenza della malattia nell'azienda di origine e da adeguate prove analitiche effettuate sul soggetto in esportazione.

A seconda del rischio di introduzione di malattia attraverso le importazioni, i paesi terzi riconosciuti per l'esportazione sono assegnati a gruppi sanitari per ciascuno dei quali sono stabiliti i requisiti sanitari che devono essere certificati. Ad esempio, paesi che hanno manifestato episodi di peste equina appartengono allo stesso ben definito "gruppo sanitario" e devono utilizzare lo stesso modello di certificato che fornisce garanzie specifiche in relazione a questa patologia; essi sono distinti dai paesi che sono a rischio di encefalomielite equina venezuelana per i quali vale analogo discorso.

Si sottolinea come, sulla base delle disposizioni Comunitarie, l'utilizzo di certificati sanitari cumulativi, riferiti cioè a tutti gli animali che compongono la partita, è consentito esclusivamente per equidi destinati alla macellazione; in tutti gli altri casi ciascun equide deve essere scortato da un certificato individuale.

AMMISSIONE TEMPORANEA DI CAVALLI REGISTRATI

L'ammissione temporanea per un periodo inferiore ai 90 giorni nel territorio UE, è consentita per cavalli registrati provenienti da Paesi Terzi sotto elencati, suddivisi in "gruppi" in base alle differenti situazioni sanitarie; per ciascuno dei gruppi individuati, è previsto uno specifico certificato sanitario.

Gruppo A: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo (le condizioni non risultano più applicabili alla Svizzera, originariamente compresa in questo gruppo); [Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A](#)

Gruppo B: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo [Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B](#)

Gruppo C: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo; [Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C](#)

Gruppo D: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo; [Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D](#)

Gruppo E: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo ; [Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E](#)

Gruppo F: Sudafrica ; [Certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F](#). Per questa provenienza misure specifiche e una regionalizzazione accurata sono stabilite con decisione [2008/698/CE](#)

- Gli animali vivi introdotti nella Comunità sono sottoposti ad un controllo ad un [posto d'ispezione frontaliere abilitato](#) in cui i veterinari ufficiali assicurano che gli animali soddisfano tutti i requisiti previsti dalla legislazione europea. (Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 luglio 1991, stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che entrano nella Comunità da paesi terzi).
- Completati i controlli il Veterinario Ufficiale compila la pertinente sezione del Certificato Sanitario che scorta l'equide e ne trattiene agli atti una copia ([Decisione 97/794/CE](#), art. 5 paragrafo 4), mentre l'originale deve scortare l'equide in ammissione temporanea, unitamente al DVCE.
- [La trasformazione di una ammissione temporanea in importazione definitiva non è più consentita.](#)

REINTRODUZIONE IN UE DI CAVALLI REGISTRATI ESPORTATI TEMPORANEAMENTE

La [reintroduzione](#) nel territorio UE di cavalli registrati esportati temporaneamente per corse, competizioni o manifestazioni culturali è consentita

- dai Paesi Terzi autorizzati elencati nell'allegato alla Decisione [2004/211/CE](#) (colonna 7) che rispondono ai requisiti precisati nel [certificato sanitario](#) riprodotto nell'allegato II della [decisione 1993/195/CE](#)

- che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d'America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della [decisione 1993/195/CE](#) (è relativo ad un evento sportivo particolare del 2005)

— che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della [decisione 1993/195/CE](#)

— che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della [decisione 1993/195/CE](#)

— che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della [decisione 1993/195/CE](#)

— hanno partecipato alla Endurance World Cup, a prescindere dal paese tra quelli autorizzati a titolo della direttiva 90/426/CEE in cui si svolge la competizione e rispondono ai requisiti precisati nel [certificato sanitario](#) riprodotto nell'allegato VII della [decisione 1993/195/CE](#) dopo un'esportazione temporanea inferiore ai 60 giorni

— che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti e rispondono ai requisiti precisati nel [certificato sanitario](#) riprodotto nell'allegato VIII della [decisione 1993/195/CE](#) dopo un'esportazione temporanea inferiore ai 90 giorni

— che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel [certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX](#) della [decisione 1993/195/CE](#)

IMPORTAZIONE DI EQUIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

L'importazione di equidi [destinati alla macellazione](#) è consentita da Paesi terzi elencati nell'allegato alla Decisione [2004/211/CE](#) (colonna 9) a condizione che siano marchiati a fuoco in modo chiaro ed indelebile con il **simbolo «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra** e che:

- il Paese Terzo speditore sia autorizzato per tali tipologia in relazione al [piano residui](#)
- qualora siano inviati **direttamente ad un mattatoio** per essere macellati entro 5 giorni dall'arrivo presso il medesimo e non oltre 8 giorni dalla loro introduzione nel territorio della Comunità soddisfino i requisiti dell'[allegato I](#) della decisione [93/196/CEE](#) ; tuttavia, se gli equidi sono trasportati via mare con un viaggio di più di 8 giorni, gli Stati membri possono decidere che tali equidi possano essere macellati entro 21 giorni dall'arrivo al mattatoio, purché essi rimangano in detto mattatoio sotto controllo quotidiano del veterinario ufficiale
- soddisfino i requisiti dell'[allegato II](#) della decisione [93/196/CEE](#) , qualora transitino da un mercato o da un centro di raccolta prima di essere macellati.

IMPORTAZIONE DI EQUIDI REGISTRATI E DI EQUIDI DA RIPRODUZIONE E PRODUZIONE

Sono autorizzate le importazioni di [equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione](#) che:

— provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato alla Decisione [2004/211/CE](#) (colonna 8 per gli equidi registrati e colonna 10 per gli equidi da riproduzione e produzione). E' importante verificare su questo allegato la tipologia di cavalli importabili, superando le indicazioni fornite nella decisione [93/197/CE](#) in caso di discrepanza e l'eventuale regionalizzazione del territorio del Paese Terzo.

-- Il [Paese Terzo speditore sia autorizzato](#) per tali tipologia in relazione al [piano residui](#) per gli equidi da riproduzione e produzione **non registrati**.

— rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della Decisione [1993/197/CE](#)

I Paesi Terzi sono suddivisi in "gruppi" in base alle differenti situazioni sanitarie; per ciascuno dei gruppi individuati, è previsto uno specifico certificato sanitario:

Gruppo A: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo (le condizioni non risultano più applicabili alla Svizzera, originariamente compresa in questo gruppo); [Certificato sanitario per l'ammissione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A](#)

Gruppo B: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo [Certificato sanitario per l'importazione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B](#)

Gruppo C: vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo [Certificato sanitario per l'ammissione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C](#)

Gruppo D : vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo) [Certificato sanitario per l'ammissione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D](#)

Gruppo E : vedi Decisione della Commissione [2004/211/CE](#) per l'elenco dei Paesi appartenenti a questo gruppo [Certificato sanitario per l'ammissione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E](#)

Gruppo F : Sudafrica; [Certificato sanitario per l'ammissione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F](#) (Vedi anche [decisione 2008/698/CE](#))

Gruppo G: Saint Pierre e Miquelon (PM); [Certificato sanitario per l'ammissione di equidi registrati e/o equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo G](#)

Dopo l'importazione gli equidi rientrano nell'ambito applicativo del [regolamento CE 504/2008](#) della Commissione del 6 giugno, recante attuazione delle direttive 90\426\CEE e 90\427\CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

TRANSITO DI EQUIDI

Il transito di equidi è disciplinato dalla [Decisione 2008/907/CE](#), che stabilisce le garanzie sanitarie previste dall'articolo 9, paragrafo 3 della Direttiva 91/496/CEE.

- Gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati a un altro paese terzo possono provenire soltanto da uno dei paesi terzi elencati nell'allegato I della [decisione 92/260/CEE](#).

- Gli equidi devono essere accompagnati da un certificato denominato «Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo».

- Nel certificato devono figurare i capitoli I, II e III, eccettuata la lettera e), punto v), del certificato sanitario corrispondente al paese terzo di provenienza di cui all'allegato II della [decisione 92/260/CEE](#).
Esso deve essere completato dai capitoli seguenti:

«IV. Equidi in provenienza da: (paese)
e a destinazione di: (paese)

V. Timbro e firma del veterinario ufficiale:»

- solo per i cavalli registrati l'elenco dei paesi che figura nel capitolo III, lettera d), terzo trattino, dei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell'allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall'elenco di paesi terzi dei gruppi da A ad E dell'allegato I di quella decisione.

Cioè:

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione

e/o

— in uno Stato membro della Comunità

e/o



►⁽²⁾ — Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America, Repubblica federale di Jugoslavia. ◀

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

L'elenco dei Paesi, per i soli cavalli registrati in transito, è sostituito dall'elenco sotto riportato:

Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera.

Gruppo B:

Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾ (MK), Nuova Zelanda (NZ), Russia ⁽²⁾ (RU), Ucraina (UA), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)

Gruppo C:

Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

Gruppo D:

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ⁽¹⁾ (BR), Cile (CL), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ⁽¹⁾ (MX), Perù ⁽¹⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppo E:

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto ⁽¹⁾ (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita ⁽¹⁾ (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia ⁽¹⁾ (TR).